

VERBALE N. 19/2023

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: 5^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025.**

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, in qualità di Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Poggio Renatico, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 13/10/2020,

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 46 del 28/12/2022, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 47 del 28/12/2022 avente per oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 122 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie in termini di competenza per il triennio 2023-2025 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa;

RICHIAMATO il proprio verbale n. 37 del 13/12/2022, relativo al parere favorevole rilasciato in merito alla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato dal consiglio comunale dell'ente, con deliberazione n. 47 del 28/12/2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 -TUEL - parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l'art. 175 "Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione" il quale:

- al comma 1. sancisce che *"Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento"*;
- al comma 2 sancisce che: *"le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater"*
- al comma 4 sancisce che: *"i sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*.
- Al comma 8 sancisce che: *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31/ luglio di ciascuna anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:

- *"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;*
- *2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:*
 - *a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - *b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - *c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
- *La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*
- *3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194 comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle conspecifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo*

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 26/06/2023 avente per oggetto: **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 ACCANTONATO E DISPONIBILE.**

VISTO che si rende necessario per l'Ente provvedere a variazioni al bilancio 2023-2025 al fine di procedere al finanziamento di spese correnti necessarie a garantire la funzionalità dei servizi, nonché di alcune spese d'investimento come da richieste degli uffici comunali, concordate con l'amministrazione comunale e come riepilogate nell'allegato A e B) alla proposta in esame;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ricevuta, di cui all'oggetto, che sarà approvata nella prossima seduta di Consiglio Comunale, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2023-2025 da apportare e degli altri allegati;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO

- L'art. 175 c. 3 del TUEL che prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'analisi svolta dagli uffici comunali, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2023-2025, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emersa la necessità di approvare alcune variazioni al bilancio 2023-2025;
- che non risulta applicata al bilancio di previsione 2023 alcuna quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato o accantonato 2022;
- La proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2023-2025, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2023-2025, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2023 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;



- che il bilancio 2023-2025, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto come dimostrato anche nell'allegato C) alla proposta in oggetto;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2023 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2023-2025 con la proposta di deliberazioni di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- che la situazione generale dei residui attivi e passivi non fa prevedere un disavanzo di amministrazione e che pertanto al momento non occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2022, in quanto non esistono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- che la quota stanziata nel bilancio di previsione 2023 del Fondo crediti di dubbia esigibilità aggiornata, pari a € 420.096,07, al momento risulta assolutamente garante degli equilibri di bilancio di competenza e non necessita di alcuna variazione dello stesso
- Che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2023-2025, non risultano singolarmente di importo superiore a € 150.000,00 e pertanto non è necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025, in conseguenza dell'inserimento di tali opere nel bilancio di previsione 2023 ;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del presente atto risulta applicato:

- € 12.348,37 relativo all'avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli di leggi destinato ad attribuzione quota 7% urbanizzazione secondaria per attività religiose non utilizzato nel 2021 e 2022 a causa di mancate richieste dagli enti religiosi;
- € 7.888,06 relativo a parte dell'avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli di leggi per finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- € 15.394,84 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli da trasferimenti per il finanziamento di attrezzature comunali;
- € 85,67 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2022 vincolato da vincoli da trasferimenti per finanziamento di contributi per l'edilizia privata mirati al superamento delle barriere architettoniche;
- € 54.519,69 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2022 destinata a spese d'investimento per manutenzione straordinaria patrimonio;
- € 21.644,68 relativo a parte dell'avanzo accantonato per il riversamento alla Provincia e allo Stato della quota spettante dei proventi da contravvenzioni stradali comminate su strade provinciali e statali nel 2022;
- € 1.141.576,18 di avanzo 2022 disponibile a spese d'investimento (€ 426.576,18 con DCC n. 10 del 27/04/2023 e € 715.000,00 con la DCC n. 20/2023);

DATO ATTO pertanto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione risulta ancora non applicato la seguente quota di avanzo di amministrazione risultante nel Rendiconto 2022:

- € 1.472.066,74 di avanzo accantonato, (€ 1.493.711,42 da Rendiconto 2022 - € 21.644,68 applicato con la presente delibera), tra cui € 1.366.728,02 di avanzo accantonato per Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- € 319.078,96 di avanzo vincolato da leggi così composto:
 - € 262.249,08 di Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato nel 2022;
 - € 42.807,09 di Fondo funzioni fondamentali 2021 non utilizzato nel 2022,
 - € 8.684,17 per quota fondo agevolazioni TARI utenze non domestiche 2021 non utilizzato;
 - € 5.338,62 di avanzo vincolato da leggi destinato all'estinzione anticipata di mutui;
- € 25.561,03 di avanzo vincolato da trasferimenti:
 - € 16.745,82 di quota contributi regionali erogati per spese dei privati connesse al terremoto;
 - € 7.582,18 di quote contributi regionali erogati in occasione di spese correlate al terremoto;
 - € 1.233,03 di avanzo vincolato da trasferimenti dello stato erogati per straordinari P.L in occasione del covid-19;
- € 290.823,31 di avanzo disponibile; (€1.432.399,52 da rendiconto 2022 - € 426.576,18 applicato con DCC n. 10 del 27/04/2023 - € 715.000,00 applicato con la con la DCC n. 20/2023);

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2023.

CONSIDERATO che gli stanziamenti di competenza del bilancio 2023-2025, rispettano i limiti di finanza pubblica previste dalle norme vigenti, anche in seguito alle variazioni al bilancio 2023-2025 approvate con la presente deliberazione, come evidenziato nell'allegato C);

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

ESPRIME



PARERE FAVOREVOLE sulla proposta avente per oggetto: "5^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025" e relativi allegati.

Il, 18/09/2023

IL REVISORE UNICO

(Dott. Stefano Bigi)

